

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 43 (1996)
Heft: 11-12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

to delle esigenze del cittadino, è indispensabile disporre di uno strumento semplice per l'esecuzione nei Cantoni e nei Comuni. Se ci sono abbastanza posti protetti completi, le basi legali permettono di ridurre o addirittura rinunciare alla costruzione di nuovi posti.

Classificazione qualitativa dei rifugi

In occasione del controllo periodico dei rifugi di vecchia data, si pone spesso la domanda se quest'ultimi garantiscono ancora una protezione sufficiente. Dal punto di vista economico, sarebbe impensabile di eliminare i rifugi più vecchi, costruiti prima dell'entrata in vigore delle istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi privati (ITRP 1966), che di conseguenza non rispondono più integralmente alle esigenze concernenti il campo e il grado di protezione. Molti di questi rifugi possono essere rimodernati con un investimento moderato. Soprattutto nelle città e nei comuni più grandi, dove sussiste ancora un disavanzo di posti protetti, non bisogna rinunciare a questi rifugi. L'Ufficio federale della protezione civile ha dunque emanato già nel 1991, un'istruzione che tratta la classificazione qualitativa dei rifugi esistenti.

La classificazione qualitativa dei rifugi costituisce una premessa per la pianificazione della gestione della costruzione di rifugi.

Procedimento per la gestione della costruzione di rifugi

a) Delimitazione delle zone di valutazione
Per poter gestire la costruzione di rifugi adottando un programma ben preciso, occorre innanzitutto suddividere l'intero territorio comunale in cosiddette zone di valutazione. Esse vengono delimitate in modo tale che, conformemente allo stato regolamentare, sia possibile un proprio approvvigionamento di posti protetti, vale a dire che non sia più necessaria una compensazione oltre i confini delle singole zone. Lo stato regolamentare prevede che ad ogni abitante con dimora fissa venga messo a disposizione nelle vicinanze del suo domicilio un posto protetto in un rifugio completo. La distanza massima tra il domicilio dell'utente e il suo rifugio non deve superare il chilometro, tenendo conto che 15 metri di dislivello corrispondono a 100 metri di distanza.

Sulla base del bilancio dei posti protetti nella zona di valutazione provvisoria, i confini vanno spostati fintanto che non si ottenga uno stato d'equilibrio ottimale tra numero di abitanti e posti protetti disponibili. Le zone di valutazione saranno delimi-




FOTO: UFPC

Lo svolgimento della classificazione qualitativa di tutti i rifugi costituisce una premessa fondamentale per la pianificazione della gestione.

tate in maniera ottimale al momento in cui non sarà possibile migliorare tale equilibrio spostandone i confini.

Confrontando il numero d'abitanti con dimora fissa e quello dei posti protetti completi, si può valutare, tenendo conto anche della potenziale evoluzione dell'attività edilizia, nonché dei progetti di costruzione concreti, se nelle zone di valutazione vi sono sufficienti posti di protezione. In questo modo le misure di gestione per la costruzione di rifugi rimarranno valide per un periodo prolungato e non sarà necessario adattarle già dopo poco tempo.

b) Misure di gestione per la costruzione di rifugi

In base ai risultati, i Cantoni devono determinare, in collaborazione con i Comuni, misure di gestione imperative per la costruzione dei rifugi per ogni zona di valutazione.

Se rimane un disavanzo di posti protetti completi per la popolazione residente, verranno costruiti ulteriori rifugi obbligatori. Eventualmente è possibile rinnovare i rifugi esistenti che non rispondono alle esigenze minime richieste, oppure rimediare alle lacune ancora esistenti con la costruzione di un rifugio pubblico. Se il fabbisogno di posti protetti è coperto, vengono creati rifugi obbligatori soltanto nelle case d'abitazione nuove.

Se nella zona di valutazione si constata un'eccedenza di posti protetti, bisogna astenersi dalla costruzione di altri rifugi. Il Cantone ha pure la possibilità di ridurre il numero di rifugi obbligatori che devono es-

sere realizzati. Il proprietario della casa versa un contributo sostitutivo, stabilito dal Cantone, per ogni posto protetto non costruito.

Con le istruzioni emanate dall'Ufficio federale della protezione civile dell'8 agosto 1996, che entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio, e grazie anche all'appoggio di un programma EED, vien messo a disposizione di Cantoni e Comuni uno strumento per una gestione efficiente ed effettiva della costruzione di rifugi.

Nel prossimo bollettino informativo «Info protezione civile» n° 12, che uscirà probabilmente nell'aprile 1997, l'Ufficio federale della protezione civile illustrerà la gestione della costruzione di rifugi. ▣

marcmetal 

Per il vostro rifugio



Rimodernamento secondo ITR

Serramenti
Ventilazioni
Arredamento secondo ITRP / ITRS

6807 Taverne TI
Zona Industriale
Tel. 091-945 31 41
Fax 091-945 28 74